

REGOLAMENTO PER L'ORGANO DI GARANZIA

Delibera n. 67 del Consiglio d'istituto del 10 aprile 2025

Art. 1 - Le finalità

1.L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, del regolamento di istituto e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/genitori.

2.L'Organo di Garanzia ha la finalità di prevenire i contrasti, di promuovere la collaborazione e di migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti, studenti e genitori.

Art. 2 - Composizione

1.L'organo di garanzia è rinnovato ogni tre anni.

2.L'organo di garanzia si compone di 4 membri effettivi: n. 1 Dirigente scolastico che ne è il

presidente, n. 2 genitori eletti, n. 1 docente designato dal consiglio d'Istituto su proposta del collegio dei docenti. È prevista la designazione di un membro supplente per la componente docente e l'elezione di un membro supplente per la componente genitori.

3.In caso di genitore decaduto o di mobilità dei rappresentanti delle altre componenti, si procede alla sostituzione parziale o totale dei membri secondo le modalità previste dal presente regolamento.

4.I membri supplenti subentrano in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato).

Art. 3 - Il funzionamento

1.La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente. Perché le deliberazioni siano valide devono essere presenti almeno i membri di ogni componente (Dirigente Scolastico, 1 genitore e 1 docente).

2.L'astensione non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

3.L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

4.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

5.Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle questioni trattate e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

6.Il verbale della riunione e le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono accessibili, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 4 - I ricorsi

1.Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2.Il ricorso deve essere presentato in presidenza entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in esame.

3.L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

4.Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

5.Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

6.Il materiale reperito nell'istruttoria viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

7.L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare il genitore dello studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

8.A giudizio dell'organo di garanzia può essere convocato, insieme al genitore, lo stesso studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

9.Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

10.Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

11.L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, anche annullando gli effetti del provvedimento. Se possibile si offre sempre allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.

12.La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa dal Dirigente Scolastico al coordinatore che la comunicherà il consiglio di classe.

13.La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata consegnata a mano al genitore.